

Federico Carpi
Ordinario dell'Università di Bologna

Il tormentato filtro al ricorso in cassazione (*)

SOMMARIO: 1. Le esigenze di riforma della Corte di cassazione.- 2. Le linee di tendenza delle Corti supreme.- 3. La dimensione soggettiva della Corte di cassazione e il suo sovraccarico.- 4. Il nuovo art. 360 *bis*.- 5. Il procedimento in camera di consiglio.- 6. Qualche valutazione della riforma del 2009.

1.- A distanza di poco più di tre anni, la riforma della Cassazione torna alla ribalta. Anzi si può dire che regge la scena, dato che, com'è ben noto, la formulazione, o riformulazione, dell'art. 360 *bis* c.p.c. sul c.d. filtro, ha suscitato un vivacissimo dibattito nel Paese, con interventi importanti sia della magistratura – attraverso l'Associazione nazionale magistrati, sezione Cassazione – sia dell'avvocatura, con prese di posizione decise e contrarie sia del Cnf sia dell'Oua per ciò che riguardava l'iniziale formulazione del disegno di legge (1).

Dato che il rapido susseguirsi di riforme urgenti, e spesso illusorie, determina comprensibili stratificazioni nella memoria, vorrei ricordare che l'art. 1, comma 3°, lett. a) d.l. n. 35 del 2005 aveva delegato il Governo ad emanare norme per riformare la Corte di cassazione al fine di assicurarne la funzione nomofilattica, fissando alcuni criteri, che sono stati oltrepassati dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Gli interventi riformatori sono stati contrastanti e non hanno impedito che la Corte suprema continuasse ad oscillare – come il pendolo di Foucault che, enorme, può essere ammirato nella penombra del Panthéon – fra giudice di legittimità e terza istanza di merito.

Da un lato la funzione nomofilattica è stata accentuata da alcune norme, come l'art. 374, comma 3°, sul vincolo per le sezioni

semplici; l'art. 384, comma 1°, sull'enunciazione del principio di diritto non solo in caso di accoglimento, ma anche in caso di rigetto; l'art. 366-*bis* sulla formulazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità del ricorso.

Dall'altro lato la funzione di terza istanza viene enfatizzata da altre novità, come l'aggiunta al n. 3 dell'art. 360 della possibilità di denunciare la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; l'art. 384 che amplia i casi in cui la Cassazione pronuncia anche nel merito.

Su tutto si può trovare giustificazione, anche sulla base nobile dell'art. 111, comma 7, cost., che sarebbe il nocciolo duro da rivedere. Ma sono rimasti i problemi di una Corte enorme, soffocata da 30.000 sentenze ogni anno, e da un arretrato notevole, pur avendo incrementato la produttività.

Giustamente si dice più cresce il numero di precedenti, a volte contrastanti, più ne diminuisce la persuasività e l'autorevolezza (2).

Ecco, dunque, il tentativo della legge 18 giugno 2009, n. 69, che incide in profondità con i nuovi artt. 360 *bis*, 376, comma 1°, e 380 *bis*, sul filtro d'inammissibilità e il procedimento di verifica.

Per contro sono stati abrogati l'art. 366 *bis*, sul quesito di diritto – incubo per l'avvocato - , e l'art. 385, comma 4°, sulla condanna

aggravata, ora in parte ripresa dalla disposizione generale dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c..

Resta il dubbio, che molti si sono posti, se le nuove norme riusciranno a contemperare l'esigenza indiscutibile di alleggerire la Corte suprema, per enfatizzarne le funzioni tipiche, con il rispetto del precetto costituzionale del ricorso straordinario *ex art.* 111, comma 7°.

2.- E' bene intendersi sulle linee di tendenza delle Corti supreme, su cui spesso cade il discorso.

Un grande comparatista, Tony Jolowicz, nella bella relazione generale presentata al colloquio dell'International Association of Procedural Law del 1997 a Thessaloniki (Grecia) sul tema "The Role of the Supreme Courts at the National and International Level", inizia con una considerazione che appare quasi di sconcolato pessimismo.

Egli, infatti, nota che le Corti esaminate nelle relazioni nazionali ".....have really only two things in common: they are "supreme" in the sense that no recourse against their decision is available to any other court and they are, themselves, courts".

In realtà davvero troppo poco! E forse neppure comprensivo di tutti i modelli: si pensi che ora contro le sentenze della Corte di

cassazione italiana è possibile proporre la revocazione per errore di fatto.

Mi sembra che in molti Paesi del mondo, che pure adottano modelli diversi di Corti di ultima istanza, si debba aver presente il pendolo del quale ho già parlato.

Le finalità sono in sostanza riconducibili a due grandi tipologie:

- a) *finalità pubbliche*, consistenti nell'interpretazione uniforme, armonizzazione e sviluppo del diritto, attraverso la corretta applicazione dei giudici;
- b) *finalità private*, che sono evidenziate dal fatto che - salvo casi eccezionalissimi, come in Italia il ricorso in Cassazione del Procuratore generale nell'interesse della legge o in Francia la c.d. *saisin sur avis* - il processo avanti la Corte suprema si svolge su ricorso del singolo e la Corte stessa non emette un parere, ma risolve la singola controversia con una sentenza, destinata a passare in giudicato.

Il discorso è evidentemente molto semplificato, ma non mi sembra sbagliato osservare che in tutti i modelli riscontrabili, con particolarità proprie, il pendolo oscilla fra questi due estremi, e volta a volta nei singoli Paesi e nelle diverse epoche storiche investa a fondo l'una o l'altra finalità, non solo a seconda delle scelte astratte delle norme, ma delle conseguenze concrete della

struttura organizzativa, dell'attitudine culturale dei giudici e degli avvocati, delle regole per l'accesso alle Corti.

3.- La recente riforma cerca di incidere sulle regole di accesso, cioè sull'aspetto oggettivo, trascurando quello soggettivo.

Eppure il sovraccarico determina il gigantismo dell'organo, in un rapporto circolare.

Non è inutile ricordare che il numero dei magistrati di cassazione è 396 in organico, dei quali coperti effettivamente 340, di cui un primo presidente, 41 presidenti di sezione, 262 consiglieri; oltre a questi un magistrato d'appello destinato all'ufficio massimario e 35 magistrati di tribunale, con varie funzioni, fra ufficio massimario, centro di documentazione elettronica ed altro.

Le cause decise, con provvedimenti di vario tipo, sono circa 30.000 ogni anno. I processi pendenti sono circa 100.000 e la durata media è di 30 mesi, in diminuzione negli ultimi anni.

Un altro elemento che va considerato è il numero degli avvocati abilitati a difendere in Cassazione, che sfiora i 40.000, teorici, perché certo non tutti svolgono l'attività.

Non c'è dubbio che il numero degli avvocati e la tecnica di redazione del ricorso siano una delle concause del gigantismo dell'organo, che allontana dalle funzioni tipiche.

Di sovraccarico si parla anche in Francia, ove *les avocats aux conseils* sono circa novanta, ma le cause sono diverse – quali le

ipotesi di difesa personale ammessa in vari casi, come le controversie di lavoro – e producono conseguenze di minor peso. Parlando della Francia, mi viene spontaneo richiamare, come ho fatto in altre occasioni, riforme di non grande impegno sistematico, ma che hanno prodotto benefici risultati, e quindi da non trascurare neppure per il nostro Paese.

Su una ho richiamato l'attenzione qualche anno fa: per scoraggiare i ricorsi dilatori, togliendovi interesse, l'art. 1009 – 1 *nouv. c.pr.civ.* stabilisce che se il ricorrente non dimostra di avere eseguito la sentenza impugnata (e salvi i casi di sospensione, rimessi al primo presidente della *Cour* e non al giudice *a quo* come da noi) il processo viene cancellato dal ruolo e il fascicolo messo in un armadio fino a che non sopravviene tale dimostrazione.

Ancora: la l. 15 maggio 1991 ha introdotto la c.d. *saisine pour avis*. Il giudice di merito può richiedere alla Corte un parere su questioni di diritto, oggetto di difformi od incerte interpretazioni. L'*avis* non è vincolante, altrimenti sarebbe violato l'art. 5 *cod. civ.*, che vieta gli *arrêts de réglèment*. Tuttavia la parte che ha perso la causa davanti il giudice d'appello nel caso in cui l'*avis*

della Corte è stato seguito, si persuaderà presto che le *chances* di successo di un ricorso ulteriore sono fortemente ridotte.

Il discorso ci porterebbe lontano.

4.- Questo, in sintesi, è il contesto nel quale va calato il recente intervento riformatore, che si pone l'apprezzabile scopo di diminuire il numero dei ricorsi e delle sentenze, per consentire alla Corte di svolgere la sua funzione precipua di interpretazione del diritto.

Intento questo che non è riuscito al legislatore del 2006, che non si è occupato appunto del problema centrale del funzionamento della Corte, cioè la riduzione del numero eccessivo dei ricorsi (3), ma solo di creare un autentico trabocchetto per gli avvocati, e cioè la formulazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità, reso ancor più aleatorio da interpretazioni formalistiche della Corte, spesso non giustificabili se non nell'ottica di un'autentica forca caudina per decapitare, in via indiretta e surrettizia, i ricorsi (4).

Prima di esprimere qualche cauta valutazione – anche sul piano costituzionale, riservata alla parte conclusiva – vediamo da vicino le nuove norme.

Innanzitutto l'art. 360 *bis* c.p.c., che disciplina il contenuto oggettivo del c.d. filtro, nella tormentata genesi che è inutile ripercorrere.

Che la formulazione non sia preclara è già stato segnalato da tutti i primi commentatori (5): forse l'esigenza di uscire dall'*impasse* delle reazioni, vibratamente contrarie al testo precedente che poneva condizioni di ammissibilità, ha spinto a non andar troppo per il sottile.

Altra osservazione generale riguarda la qualificazione delle fattispecie codificate in termini di "inammissibilità del ricorso", quando, in realtà, esse riguardano il contenuto del ricorso, ed anzi si potrebbe dire che solo tipizzano ipotesi di manifesta infondatezza, già previste dall'art. 375 n. 5 c.p.c.. Una rilevanza pratica tale qualificazione può avere, come fra poco dirò.

Or dunque la norma disciplina due ipotesi di "inammissibilità" del ricorso:

a) la prima va scorporata in due casi e cioè, cominciando dal più chiaro:

a1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento.

Qui mi sembra che il tenore letterale sia assai chiaro e valga a sottolineare la funzione di uniforme interpretazione.

Come ha giustamente scritto di recente Michele Taruffo (6) la nomofilachia che si realizza per mezzo del precedente è rivolta verso il futuro, e vi è un'intima connessione fra essa e l'uniformità della giurisprudenza.

C'è chi, traendo spunto dall'enfatica formulazione dell'art. 65 ord.giud., ha ritenuto di mettere in dubbio il valore dell'uniformità – cioè di un consolidato diritto giurisprudenziale – a vantaggio del pluralismo interpretativo (7).

Certo se così fosse saremmo agli antipodi della moderna concezione di Corte suprema del precedente, quale si è venuta enucleando nella maggior parte dei Paesi. L'opinione nichilista finirebbe per negare qualunque tentativo di riforma della Cassazione, nel senso perseguito, bene o male non importa, anche dalla legge n. 69 del 2009.

Piuttosto, a fronte del gran numero di precedenti prodotto ogni anno dalla Corte suprema, può non essere facile individuare l'orientamento che merita conferma.

Anche l'avvocato dovrebbe prestare la massima attenzione all'esistenza di un orientamento consolidato – ad esempio attraverso una o più sentenze delle sezioni unite, anche approvate dalla dottrina di commento – ed in tal caso sconsigliare il cliente dal proporre il ricorso. La sua qualificazione tecnica finirebbe per essere il primo, efficace, “filtro”.

a2) Di difficile comprensione è l'altra ipotesi del n. 1 e cioè l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non sono sufficienti “per confermare” l'orientamento, al quale pure si è attenuto il provvedimento impugnato.

Escludendo che la norma possa riferirsi ad un ricorso “suicida” di colui che chiede la conferma del provvedimento impugnato

(sfavorevole, ovviamente), ma con argomenti diversi, si dovrà immaginare la critica alla sentenza, che non sia neppure idonea ad offrire ulteriori argomenti di conferma dell'orientamento.

Superando la lettera, vi è chi ha sottolineato che il provvedimento impugnato deve essere difforme (8); altri ritiene che sia il controricorso che non offra elementi nuovi per confermare l'orientamento (9).

Sia come sia il messaggio è evidente: se l'orientamento è chiaro e consolidato non è neppure il caso di discutere la questione.

b) Il n. 2 è esplicito: l'inammissibilità deriva dalla manifesta infondatezza – *le fond du pourvoi* – della censura “relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”.

Premesso che i motivi di ricorso restano sempre quelli dell'art. 360 c.p.c., la disposizione non può che riferirsi ai n. 1, 2 e 4. Con un discorso a parte sul n. 5, difetto di motivazione.

Siamo sulle sabbie mobili, anche se si fa un gran parlare di giusto processo (*due process of law*, nella terminologia anglosassone), dopo la modifica costituzionale dell'art. 111 cost..

Quel che mi sembra chiaro è che non ci si possa fermare a questa norma, ma che si debba considerare anche l'art. 6 della conv.eur.dir.uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Nonché, specialmente in materia di giurisdizione, si debba guardare ai regolamenti comunitari, ed in primo luogo al reg. n. 44 del 2001, anche qui come interpretato dalla Corte di Lussemburgo.

Le cose, quindi, possono essere molto più complesse di quanto la formuletta lascerebbe trasparire.

La particolare gravità dell'*error in procedendo* implica una valutazione discrezionale della Corte, e dell'apposita sezione, discrezionalità che contrasta con la "quasi certezza", che dovrebbe essere alla base della sanzione di "inammissibilità".

Resta da dire del difetto di motivazione, che mi sono riservato di affrontare.

Ribadito che la nuova disciplina non ha inciso sui motivi di ricorso, non si può certo affermare che il n. 2 dell'art. 360-*bis* c.p.c. abbia abrogato implicitamente il n. 5 dell'art. 360 (10).

Ed allora, dato che la motivazione del provvedimento giurisdizionale assurge, in virtù dell'art. 111, comma 6°, cost., a parametro di "principio regolatore del giusto processo", la censura che riguardi l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, dovrà passare attraverso il filtro della manifesta infondatezza.

Da questo requisito, che andrà verificato in concreto, ad esempio quando il ricorrente – come avviene con una certa frequenza – ridiscuta il merito della controversia, anziché censurare il difetto di motivazione, non si potrà passare a richiedere la sussistenza di manchevolezze particolarmente gravi, come è stato giustamente osservato (11).

5.- Il procedimento per l'attuazione del "filtro" è assai complesso e richiederà un rilevante sforzo organizzativo affinché non si determinino ritardi, anziché benefici, nel lavoro della Corte.

Innanzitutto va detto che il nuovo comma 1° dell'art. 376 impone che tutti i ricorsi passino attraverso la "sezione filtro", salvo quelli che siano assegnati alle sezioni unite.

Quando il ricorso arriva sul tavolo del primo presidente, si possono verificare tre ipotesi:

a) se ricorrono i casi di cui all'art. 374 c.p.c. il ricorso è assegnato alle sezioni unite;

b) in caso contrario è assegnato alla sezione filtro;

c) se il ricorso supera la Camera di consiglio, la causa è rinviata alla pubblica udienza; ritorna, cioè, sul tavolo del primo presidente, che provvede all'assegnazione alle sezioni semplici, ai sensi dell'ultima parte del nuovo comma 1° dell'art. 376 c.p.c..

L'"apposita sezione" che decide in Camera di consiglio se è possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, comma 1°, nn. 1 e 5, sezione che io ho fin qui chiamato in senso generale "sezione filtro", è quella prevista dall'art. 67-bis dell'ordinamento giudiziario (inserito dall'art. 47 n. 2, l. n. 69 del 2009), della quale fanno parte magistrati "di regola" appartenenti a tutte le sezioni. La norma non dice in che numero, per cui bisogna fare riferimento all'art. 67, comma 1°, ord.giud., che stabilisce il numero "invariabile" di cinque. Essa supera la stesura del disegno di legge, che molte critiche aveva suscitato

per l'eccessiva discrezionalità nella designazione dei "magistrati filtranti".

Orduque il nuovo complesso – e a mio avviso lacunoso – art. 380-*bis* c.p.c. stabilisce che il relatore della sezione stralcio (si suppone nominato dal relativo presidente) se è possibile definire il giudizio con una ordinanza di inammissibilità (n. 1 del comma 1° dell'art. 375) oppure con una ordinanza di accoglimento o rigetto del ricorso e dell'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (n. 5 dell'art. 375 c.p.c.), deposita una relazione, con la concisa esposizione delle ragioni possibili.

Fissata l'adunanza in camera di consiglio, viene provocato il contraddittorio del p.m. e delle parti. Il primo può presentare conclusioni scritte ed i secondi memorie e chiedere di essere sentiti "se compaiono" (non il p.m. che deve tacere).

A questo punto il comma 3° dell'art. 380-*bis* si aggroviglia con scarsa chiarezza.

Sembrerebbero possibili queste ipotesi:

- a) il ricorso è dichiarato inammissibile (n. 1 dell'art. 375, anche in relazione al nuovo art. 360-*bis*) e così finisce il processo;
- b) "quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, n. 2) e 3)" (cioè integrazione del contraddittorio *ex* art. 331, notifiche *ex* art. 332, rinnovazione della notifica del ricorso, oppure estinzione del processo, in caso diverso dalla rinuncia) il relatore nominato ai sensi dell'art. 377, comma 1°,

ult. periodo (richiamo che spunta ora, anche se credo che si tratti dello stesso relatore (12)) deposita la relazione (ed è la seconda!) con la concisa esposizione “dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere *deciso* in camera di consiglio” e provoca il solito contraddittorio.

Ma quale “decisione” se si tratta di integrare il contraddittorio o adottare gli altri provvedimenti ordinatori?

E poi che fine ha fatto la pronuncia per manifesta fondatezza o infondatezza, sulla quale è già stata depositata la prima relazione (comma 1° dell’art. 380-*bis*)?

Come si vede *ictu oculi* la norma è un autentico pataracchio!

Probabilmente va riscritta in via interpretativa nel senso che la pronuncia *ex art. 360-bis* c.p.c. precede qualunque altra, anche ordinatoria *ex artt. 331 e 332* c.p.c. (in questo senso la qualificazione della categoria come “inammissibilità”, di certo non esatta, ha così una sua ragion d’essere), mentre l’ordinanza di accoglimento o rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza può essere emanata, solo dopo gli eventuali provvedimenti ordinatori relativi alla regolarità del contraddittorio.

c) Infine ecco l’ultimo comma che ci dice che “Se ritiene che non ricorrono (*rectius* “ricorran”, per favore) le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, n. 2 e 3, la Corte rinvia alla pubblica udienza”.

Anche qui ci si dimentica del n. 5 dell’art. 375 c.p.c.!

È naturale che bisognerà ripescarlo in via interpretativa.

In conclusione credo proprio che sia difficile immaginare una norma scritta peggio dell'art. 380-*bis*.

6.- Volendo trarre una valutazione finale di sintesi, direi che le intenzioni della riforma sono buone, mentre la loro realizzazione lascia quei margini di perplessità interpretative, che ho messo in evidenza, cercando di suggerire soluzioni che consentano l'attuazione delle novità e non il loro affossamento.

Certo i problemi organizzativi sono rilevanti ed il legislatore li ha scaricati sulla Corte suprema.

Se essa riuscisse a farvi fronte, evitando ritardi nelle decisioni della sezione filtro, potrebbe portare un rilevante contributo alla realizzazione di una moderna Corte dei precedenti e non del merito, quale giudice di terza istanza.

Il pendolo, al quale accennavo all'inizio, continua ad oscillare, ma mostra angolature nuove.

Le perplessità di ordine costituzionale, che molti hanno sollevato, sono serie, ma a mio avviso non insuperabili.

Se, come credo, si ritenesse che il controllo di legalità e l'uniforme interpretazione del diritto abbia in realtà una dimensione costituzionale, non si potrà disconoscere che l'art. 111, comma 7°, cost. garantisca il diritto del singolo al ricorso in cassazione, ma non ne impedisca il condizionamento ad esigenze, parimenti meritevoli di tutela.

Lo stesso diritto di azione, garantito dall'art. 24 cost., può essere sottoposto a condizioni, purché non irragionevoli e rispondenti a prescrizioni costituzionali (13).

Coloro che enfatizzano la garanzia per i singoli cittadini dell'ampia ricorribilità in cassazione, non possono certo disconoscere l'utilità generale della prevedibilità delle decisioni e di un processo che giunga a compimento in tempi ragionevoli.

Questo primo passo è irto di difficoltà, ma può comportare un'inversione della tendenza all'aumento dei processi in cassazione e al gigantismo della Corte suprema.

La strada è, però, solo agli inizi, e richiede soprattutto chiarezza delle idee, coraggio e coerenza nelle scelte (14). Purtroppo la storia delle riforme processuali degli ultimi cinquant'anni non induce all'ottimismo.

NOTE

(*) E' il testo della relazione sintetizzata al convegno su "La riforma del codice di procedura civile", tenutosi a Bologna il 14 settembre 2009.

(1) Vari pareri sono stati resi: dalla sezione Corte di cassazione dell'Anm il 30 settembre 2008 e il 16 marzo 2009; nell'assemblea generale della Corte di cassazione del 28 ottobre 2008; dal Cnf il 16 marzo 2009; dall'Oua il 28 ottobre 2008 e 4 marzo 2009. Quest'ultimo organismo ha tenuto un convegno il 13 marzo 2009.

(2) TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv.trim.dir. e proc.civ.*, 2006, p. 755 ss., spec. p. 761 ss.

(3) TARUFFO, *op.ult.cit.*, p. 758.

(4) Si veda la giurisprudenza citata dalla SILVESTRI, in *Commentario breve al c.p.c., complemento giurisprudenziale*, diretto da Carpi e Taruffo, Padova, 2009, *sub art. 366 bis*. Anche CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.*, in *Corr.giur.*, 2009, p. 739 parla di "applicazioni troppo rigoristiche e talora francamente cervelotiche da parte della Cassazione".

(5) MANDRIOLI – CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, p. 66 ss.; SILVESTRI, in *Commentario breve al c.p.c.* diretto da Carpi e Taruffo, Padova, 2009, *sub artt. 360 bis e 380 bis*; G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, p. 60 ss.; BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!*

(*L'ultima riforma in cassazione*), in *www.Judicium.it*; RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in *www.Judicium.it*; ZANUTTIGH, in *Guida al dir.*, n. 28, p. 22 ss.; VERDE, in *Guida al dir.*, n. 27, p. 85 ss.; CARRATTA, *Il "filtro" al ricorso per cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *Giur.it.*, 2009, p. .

- (6) TARUFFO, *op.cit.*, p. 763.
- (7) G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, cit., p. 61 ss.
- (8) G.F. RICCI, *op.ult.cit.*, p. 68.
- (9) RAITI, *Note esegetiche*, cit., p. 7.
- (10) BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!*, cit., p. 14 ss.
- (11) BRIGUGLIO, *op.ult.cit.*, p. 16.
- (12) Diversamente G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, cit., p. 76, ritiene che per la seconda camera di consiglio debba operare la sezione semplice, non quella filtro, stante il richiamo dell'art. 377 c.p.c. Forse ha ragione, visto che il nuovo art. 376 fa riferimento, per la sezione filtro, solo ai provvedimenti di cui all'art. 375, nn. 1 e 5 ma, così ritenendo, si avrebbe una evidente incongruenza, dato che non è certamente indice di funzionalità che diversi magistrati fungano da relatore della stessa causa.
- (13) Per questo rinvio a COMOGLIO, in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, sub

art. 24, comma 1°, p. 29 ss.; ID., *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, 1970, spec. p. 155 ss.; ID., *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004, p. 11 ss.; TROCKER, *Processo civile e Costituzione. Ptofilo di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974, spec. p. 235 ss.; ANDOLINA-VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*², Torino, 1997.

- (14) Analoghe considerazioni in CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va bene al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr.giur.*, 2009, p. 740; e in BRIGUGLIO, *op.loc.citt.*